

**Decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113**

**“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.”.**

G.U. 30 giugno 2008, n. 151.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di assicurare la funzionalità del sistema di istruzione universitario;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Omissis

**Art. 7. Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali**

1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248<sup>1</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009».

Omissis

---

<sup>1</sup>Art. 8- bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 “È prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regola le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze.”;

art. 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 “3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l’istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti.”.